



SENT. N. 4/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23507 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

C.P., c.f. *omissis*, nato ad *omissis*, il *omissis*

omissis, residente in *omissis*, Via *omissis*, rappresentato e difeso,

in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Nicola

Salvini, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, sito in Torino,

Via Susa n. 42, PEC: avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it

CONTRO

-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore

AVENTE AD OGGETTO

il diritto al trattamento di famiglia (assegni familiari) in relazione alla figlia minore A.M. nata il *omissis* /2007.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

UDITE le parti presenti all'udienza del 5 dicembre 2023, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Si espone nel ricorso che il ricorrente C.P., ex dipendente AMIAT e pensionato pubblico con la Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali, con decorrenza 1/05/2020, in data 23/9/2021 presentava, con l'assistenza del Patronato INCA-Cgil, domanda per l'ottenimento del Trattamento di Famiglia (assegni famigliari) con decorrenza 1/5/2020, in relazione alla figlia minore A.M., nata il *omissis*, convivente con il ricorrente e totalmente a carico di questi in quanto minore di età.

Rimasta la domanda senza riscontro, il ricorrente ricorreva in via amministrativa avverso il silenzio dell'INPS in data 7/7/2022, senza avere riscontro.

Nel ricorso si precisa che:

- il nucleo anagrafico del ricorrente è costituito, oltre che da lui stesso, dalla moglie F.S., dalla figlia maggiorenne E.L. e dalla figlia minorenni A.M.;

- il ricorrente percepisce una pensione Inps, Gestione CPDEL, ammontante ad euro 30.859,27 annui;

- da marzo 2022 il ricorrente percepisce dall'INPS l'assegno unico universale per la figlia minore, nell'ammontare di euro 97,00 mensili;

- in costanza di rapporto lavorativo il ricorrente ha sempre percepito gli ANF, in quanto spettanti.

In questa sede il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla percezione dell'Assegno per il Nucleo Familiare denegato dall'Istituto, per il periodo dal 1/05/2020 al 28/2/2022, per un ammontare complessivo pari ad euro 2.556,60, o altro veriore determinando in corso di causa.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria del 13 maggio 2023 chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo definito la domanda del ricorrente mediante la corresponsione, con la pensione di febbraio 2022, a titolo di arretrato, dell'importo complessivo di euro 851,22 (cfr. cedolino pensione allegato), importo determinato sulla base dei redditi familiari conseguiti per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Con ordinanza del 6 giugno 2023, considerata la necessità, ai fini della verifica dell'effettiva cessazione della materia del contendere, di avere chiarimenti analitici in ordine allo sviluppo e alla modalità dei calcoli effettuati dall'INPS come risultanti dalla memoria INPS del 13 maggio 2023 e dalla documentazione ivi allegata, questo Giudice ha assegnato all'INPS termine per il deposito di una nota analitica esplicativa dello sviluppo e della modalità dei calcoli di cui alla memoria INPS del 13 maggio 2023 e alla documentazione ivi prodotta, da redigersi da parte del dirigente competente INPS, e ha assegnato a parte ricorrente il termine per il deposito di osservazioni a seguito della nota esplicativa INPS.

Con nota del 14 settembre 2023 l'INPS ha depositato, in adempimento dei chiarimenti richiesti con la sopra indicata ordinanza, una relazione esplicativa del Responsabile U.O. (dove si precisa anche che l'importo dell'assegno di euro 29,06 relativo al mese di maggio 2020 non corrisposto a febbraio 2023 sarà erogato unitamente alla rata di pensione del mese di novembre 2023) e copia del cedolino di pensione di febbraio 2023.

Con memoria del 18 settembre 2023 la difesa di parte ricorrente ha contestato gli importi calcolati dall'INPS, evidenziando che la composizione del nucleo familiare comprende quattro persone (due genitori e due figlie, di cui una

minore) e non tre (due genitori e una figlia minore) come indicato dall'INPS.

All'udienza del 5 dicembre 2023 la difesa di parte ricorrente ha affermato la correttezza dei calcoli relativi alla liquidazione effettuata dall'INPS e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese di lite a carico dell'INPS, evidenziando che la definizione della vertenza è avvenuta a seguito della proposizione del presente ricorso. La difesa dell'INPS ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'errore di calcolo effettuato da parte ricorrente che ha ricompreso, nel calcolo del nucleo familiare ai fini della determinazione della prestazione, anche la figlia maggiorenne.

Dalla documentazione versata in atti (cfr. memoria dell'INPS del 13 maggio 2023 e documenti ivi allegati e nota dell'INPS del 14 settembre 2023 e documenti ivi allegati) emergono i presupposti per la dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, come anche richiesto concordemente dalle parti all'udienza del 5 dicembre 2023.

Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese, in considerazione del fatto che, se da un lato la domanda di parte ricorrente è stata definita successivamente alla proposizione del ricorso giudiziale, dall'altro lato le contestazioni di parte ricorrente avverso il *quantum* calcolato e corrisposto dall'INPS si sono rivelate effettivamente infondate, avendo parte ricorrente erroneamente ricompreso nel nucleo familiare, ai fini del calcolo, anche l'altra figlia maggiorenne.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente

pronunciando, DICHIARA la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 5 dicembre 2023.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/01/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente